

Publicato il 28/10/2024

N. 18846/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06399/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6399 del 2017, proposto da Paolo Spalletta, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Gobbi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Monti Parioli, 28;

contro

Comune di Rocca Priora, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione di irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi della legge regionale 15/2008, emessa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Rocca Priora in data 27.3.2017 e notificata in data 10.4.2017; nonché, quale atto presupposto, della deliberazione della Giunta del Comune di Rocca Priora n. 1 del 10.1.2012, avente per oggetto i criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per le violazioni edilizie ai sensi della L.R. 11 agosto 2008, n. 15.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 ottobre 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. Paolo Spalletta ha impugnato e chiesto l'annullamento della determinazione di irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi della legge regionale 15/2008, emessa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Rocca Priora in data 27.3.2017 e notificata in data 10.4.2017; nonché, quale atto presupposto, della deliberazione della Giunta del Comune di Rocca Priora n. 1 del 10.1.2012, avente per oggetto i criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per le violazioni edilizie ai sensi della L.R. 11 Agosto 2008 n. 15.

In sintesi, al ricorrente, in qualità di proprietario dell'immobile sito in Rocca Priora in Via di Carpinello n. 4 (distinto in Catasto al Foglio 23 P.lla/lle 85 e 86), è stato contestato che *“in assenza di permesso di costruire ha realizzato: un manufatto delle dimensioni di ml 4,90 x 11,80 = mq 57,82 con altezza media pari a ml 2,75 per un volume di mc 159,00 completamente finito, pavimentato ed arredato con mobilia varia; un manufatto delle dimensioni di ml 2,80 x 3,80 = mq 10,64, altezza media ml 2,75 per un volume di mc 29,26, intonacato, pavimentato e maiolicato; una tettoia di collegamento tra i manufatti realizzati delle dimensioni di ml 8,10 x 5,90 = mq 47,79 altezza media ml 2,75 per un volume di mc 131,40 pavimentata e tamponata su tre lati; un manufatto delle dimensioni di ml 22,50 x 5,80 = mq 130,50 altezza media ml 2,75 per un volume di mc 358,75 pavimentato con lapillo a secco e destinato a ricovero cavalli?”*.

Cosicché, in applicazione della legge regionale 15/2008 e dei criteri di applicazioni approvati dall'Amministrazione comunale, quest'ultima, dopo aver rilevato nel verbale di inottemperanza all'ordinanza di demolizione del

6.2.2014, notificato il 7.2.2014, che in ragione della consistenza e della natura delle opere abusive fosse applicabile la sanzione di cui all'art. 15, comma 3, ha irrogato al ricorrente la sanzione di €. 20.000,00.

A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

1°) illegittimità in via derivata della determinazione impugnata in ragione dell'illegittimità dell'ordinanza di demolizione n. 4 del 20.1.2009.

Il ricorrente, in prima battuta, ha richiamato le deduzioni, proposte nell'ambito di un pendente ricorso (al momento del deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio), avverso il presupposto ordine di demolizione delle opere oggetto del contendere, evidenziando che *“essendo state le opere de quibus, realizzate nell'ambito di un progetto avente come scopo l'inizio di una attività agrituristica ai sensi della legge regionale Lazio n. 38/99, le stesse risulterebbero assolutamente assentite ed assentibili con conseguente insussistenza di qualsivoglia presupposto legittimante l'ordine di demolizione delle stesse”* (cfr. pag. 9).

2°) Eccesso di potere per difetto dei presupposti

Con tale motivo il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 10.1.2012, *“per mezzo della quale l'Amministrazione resistente determinava i criteri sanzionatori da applicare in relazione alle diverse tipologie di abuso previste dal D.P.R. 380/2001 e dalla L.R. Lazio n. 15/2008”* (cfr. pag. 10), e ciò con particolare riferimento alla previsione secondo cui le sanzioni pecuniarie troverebbero applicazione per gli *“interventi edilizi di nuova costruzione eseguiti in assenza di titoli abilitativi, in totale difformità o con variazioni essenziali così come determinato dall'art. 17 della stessa L.R. 11.08.2008 n. 15, ampliamenti o sopraelevazioni di edifici che comportino aumento della superficie o del volume che abbiano determinato nuova unità immobiliare autonomamente utilizzabile”*, soggette all'applicazione della sanzione pecuniaria di €. 20.000,00.

Il ricorrente ha stigmatizzato che l'Amministrazione non avrebbe operato alcuna ponderazione in merito *“alla “entità delle opere” asseritamente abusive, adottando, diversamente ed indiscriminatamente, il massimo della sanzione edittale prevista dal richiamato art. 15 della L.R. Lazio n. 15/2008, per il solo fatto di aver ritenuto*

l'opera edilizia contestata, come realizzata in totale assenza di titolo abilitativo" (cfr. pag. 12): in altri termini, il riferimento alla entità delle opere, presente nella normativa regionale, sarebbe stato espunto nel regolamento comunale.

All'udienza pubblica del 25 ottobre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno nessuno dei due motivi proposti, che per affinità tematica possono essere esaminato congiuntamente.

Il contenzioso evocato dal ricorrente con il primo motivo è stato definito da questo Tribunale con sentenza 4 gennaio 2018, n. 46.

Tale pronuncia ha accolto il ricorso avente ad oggetto l'acquisizione al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 31 del DPR 380/2001, dell'area individuata dall'Amministrazione comunale; si è, in particolare, statuito che *“mentre per l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo, che si verifica "ope legis" a seguito dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, rende superflua ogni motivazione sul punto oltre alla semplice identificazione dell'abuso, l'individuazione dell'ulteriore area va motivata, volta per volta, con l'esplicitazione delle modalità di delimitazione della stessa, proprio perché il legislatore non ha predeterminato, se non nel massimo, l'ulteriore area acquisibile, ma ha indicato un criterio per determinarla rapportato alla normativa urbanistica rilevante nel singolo caso”*.

Nondimeno, per quanto d'interesse ai fini dell'odierno decidere, tale pronuncia ha pure statuito che sono *“inammissibili in questa sede le censure rivolte avverso il provvedimento di demolizione del 20 gennaio 2009, su cui è basata l'acquisizione”*.

Quindi è stato definitivamente accertata l'abusività delle opere in questione.

Si tratta, pertanto, di stabilire se la valutazione che ha condotto il Comune ad irrogare la sanzione sia sorretta da legittimi presupposti e, in seconda battuta, se la misura della sanzione sia proporzionata all'entità degli abusi commessi.

Sul punto, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis del DPR 380/2001 *“l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione*

amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.

Previsione che trova piena corrispondenza nell'art. 15, comma 3 della legge regionale 15/2008 (*“l'accertamento dell'inottemperanza comporta, altresì, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 2 mila euro ad un massimo di 20 mila euro, in relazione all'entità delle opere”*).

La giurisprudenza ha, però, chiarito che *“la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall'Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione: il dato testuale della legge è univoco ed insuperabile, in coerenza col principio per il quale, accertato l'abuso, l'ordine di demolizione va senz'altro emesso”* (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 novembre 2017, n. 5472; id., sez. IV, 31 agosto 2018, n. 5128).

Nella specie, l'Amministrazione ha preso atto, nell'impugnata determinazione del 27.3.2017, che dopo oltre otto anni dall'ordine di demolizione del 20.1.2009 e dopo quasi tre anni dal verbale di inottemperanza del 6.2.2014, le opere abusive non sono state eliminate.

Nessun elemento, né prospettato nel ricorso, né, tantomeno, evincibile dai documenti allegati in atti è idoneo a dimostrare che il ricorrente abbia (o abbia avuto mai) intenzione di ridurre in pristino stato l'area su cui insistono le opere oggetto di sanzione.

Cosicché, la rilevazione dell'illecito permanente sotteso ai commessi abusi ha condotto l'Amministrazione a ritenere che, *“considerata la consistenza e la natura delle opere abusive”*, fosse applicabile la sanzione pecuniaria.

Tale valutazione, contrariamente a quanto dedotto con il secondo motivo, ha proprio tenuto conto della entità degli abusi, che ad avviso del Collegio sono da ritenere gravi per consistenza (*“un manufatto delle dimensioni di ml 4,90 x 11,80 = mq 57,82 con altezza media pari a ml 2,75 per un volume di mc 159,00 completamente finito, pavimentato ed arredato con mobilia varia; un manufatto delle dimensioni di ml 2,80 x 3,80 = mq 10,64, altezza media ml 2,75 per un volume di mc 29,26, intonacato, pavimentato e maiolicato; una tettoia di collegamento tra i manufatti realizzati delle dimensioni di ml 8,10 x 5,90 = mq 47,79 altezza media ml 2,75 per un volume di mc 131,40 pavimentata e tamponata su tre lati; un manufatto delle dimensioni di ml 22,50 x 5,80 = mq 130,50 altezza media ml 2,75 per un volume di mc 358,75 pavimentato con lapillo a secco e destinato a ricovero cavalli?”*) e per natura (assenza totale di titolo).

In conclusione, il ricorso va respinto.

Non si fa luogo alla condanna alle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Rocca Priora.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Fanizza, Presidente FF, Estensore

Luca Biffaro, Referendario

Giovanni Mercone, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Angelo Fanizza

IL SEGRETARIO